



• Intred S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

18 aprile 2024 - unica convocazione

Brescia, 3 aprile 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTRED S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione di Intred S.p.A. ("**Intred**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

In sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato;
 - 2.3. Nomina dei componenti;
 - 2.4. Determinazione dei compensi.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2024 – 2026*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Incremento della riserva di utili denominata "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*", vincolata all'esecuzione di uno o più aumenti di capitale sociale a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l'altro, il "*Piano di Stock Grant 2024-2026*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli Articolo 6 ("Trasferimento e negoziabilità delle azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 18 ("Delibere del consiglio di amministrazione"), 21 ("Collegio sindacale"), 24 ("Convocazioni assembleari"), 25 ("Intervento all'assemblea"), 27 ("Deleghe") e 29 ("Svolgimento dei lavori assembleari") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 128.000, mediante l'emissione di massime n. 200.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del "*Piano di Stock Grant 2024–2026*". Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2024, che evidenzia un utile di Euro 8.191.480.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria”.*

1.2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per l'approvazione della proposta del Consiglio di amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, come riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 8.191.480, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 1.588.160 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,10 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan,

il 6 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo il 7 maggio 2024 e data di pagamento del dividendo l' 8 maggio 2024;

- la restante parte, pari ad Euro 6.603.320, a riserva straordinaria;

Per maggiori informazioni si rinvia al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nonché alla relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *visti i risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto della relazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

- *di destinare l’utile netto di esercizio 2023, pari ad Euro 8.191.480, come segue:*
 - *Euro 1.588.160 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,10 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan, il 6 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo il 7 maggio 2024 e data di pagamento del dividendo l’8 maggio 2024;*
 - *la restante parte, pari ad Euro 6.603.320, a riserva straordinaria;*
- *di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

2. Nomina del Consiglio di amministrazione

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 15 dello Statuto Sociale della Società nonché secondo le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. Determinazione del numero dei componenti

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea di cui almeno un membro dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e scelto secondo le modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato.

2.2. Determinazione della durata del mandato

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2.3. Nomina dei componenti

Il Consiglio di amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro il 7° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 11 aprile 2024) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; *(ii)* i *curriculum vitae* dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; e *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (inclusi i requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF) nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 18 marzo 2024 e pubblicato sul sito *internet* della Società in pari data (“**Criteri Quantitativi**” e “**Criteri Qualitativi**” o anche solo “**Criteri**”), ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ai sensi di Statuto almeno 1 (uno) candidato di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito *internet* della Società www.intred.it (Sezione *Governance- Documenti Societari e Procedure*).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, risulteranno eletti quali membri del Consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Quale ultimo membro del Consiglio di amministrazione sarà nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il "**Candidato di Minoranza**") e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza. Inoltre, ai sensi di Statuto, l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto dalla Lista di Minoranza, ove presentata. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella Lista di Minoranza non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati sarà sostituito dal candidato di tale Lista di Minoranza che sarà in possesso dei predetti requisiti.

Ai fini della votazione e della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (i.e. 2,5%).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero previamente fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello previamente determinato dall'Assemblea, quest'ultima delibererà con le maggioranze di legge.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza o l'unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge ovvero, in subordine, dal Consiglio di amministrazione ai sensi di Statuto.

2.4. Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 20 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale al Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di amministrazione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione Vi invita a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di amministrazione, procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (c.d. *Buy-back*).

In conformità alle disposizioni di legge applicabili, il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una autorizzazione nei termini illustrati nella presente relazione.

3.1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta è richiesta per consentire alla Società – nel rispetto della normativa, anche europea, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti – di perseguire le seguenti finalità:

- a) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- b) operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- c) impiegare a servizio di piani, attuali o futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; nonché
- d) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

3.2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni ordinarie interamente liberate della Società, prive di valore nominale, in una o più tranches, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5% delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni

ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente da Intred sia da società dalla medesima controllate.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente Paragrafo 1.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

3.3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, commi 1 e 3 del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data della presente relazione è rappresentato da n 15.881.600 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data odierna, la Società possiede 8.713 azioni proprie pari allo 0,0549% del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 18 aprile 2024 (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari ad Euro 34.842.527.

Resta inteso che il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie dovrà essere verificato all'atto del compimento di ogni acquisto autorizzato dovendosi anche considerare gli ulteriori vincoli di indisponibilità sorti successivamente.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto, alienazione, permuta e conferimento di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le appostazioni contabili necessarie o opportune.

3.4. Durata dell'autorizzazione.

Il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2 del Codice civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, la Società potrà effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e, senza limiti di tempo, operazioni di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie in ogni momento anche su base rotativa (c.d. *revolving*) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, comunque di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

L'autorizzazione a operazioni di vendita, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie è richiesta senza limiti di tempo per poter disporre della massima flessibilità in assenza di vincoli normativi in materia.

3.5. Corrispettivo minimo e massimo.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione della Società sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo Intred e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari sia nazionali sia europee (ivi incluse le prescrizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 – il “**Regolamento Delegato**”) vigenti in materia o delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene.

Il prezzo dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato come di volta in volta modificato, ossia alla data della presente relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- a) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi in diminuzione per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

3.6. Modalità di esecuzione delle operazioni.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente. Resta comunque esclusa dall'autorizzazione che si richiede all'Assemblea la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, seppur contemplata dall'articolo 144-*bis*, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali sia europee, vigenti in materia.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, comma 3, TUF le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso azionari.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita comunicazione in ottemperanza agli applicabili obblighi informativi in virtù di disposizioni nazionali ed europee.

3.7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.

Si precisa che l'acquisto di azioni proprie non è preordinato, allo stato, ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di Intred. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*
- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall'odierna assemblea;*
- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

delibera

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più tranche e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5% delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*

- (ii) *operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
 - (iii) *impiegare a servizio di piani, attuali e futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; nonché*
 - (iv) *consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.*
2. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*
- (i) *a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;*
3. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranches ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:*
- (i) *se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
 - (iii) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*

4. *di conferire al Consiglio di amministrazione, pro tempore in carica, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:*

(i) *gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2;*

(ii) *le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3, romanino (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione,*

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 3, romanini (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 3, romanini (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 1, nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*

6. *di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste”.*

4. Approvazione del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024 – 2026” destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al quarto argomento all’ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all’approvazione del piano di *stock grant* denominato “*Piano di Stock Grant 2024-2026*” (il “**Piano di Stock Grant**” o il “**Piano**”), destinato ai dipendenti, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), di Intred (i “**Beneficiari SG**”).

Tale Piano di Stock Grant prevede l’assegnazione ai Beneficiari SG del diritto a ricevere gratuitamente azioni ordinarie dell’Emittente subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* e/o personali per ciascuna delle 3 *tranche* previste dal piano stesso.

(A) RAGIONI CHE MOTIVANO L’ADOZIONE DEL PIANO DI STOCK GRANT

Il Piano, in linea con le prassi diffuse sui mercati finanziari, costituisce, a giudizio della Società, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari SG ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo della stessa nonché ad allineare gli interessi di soggetti che, a giudizio dell’organo amministrativo dell’Emittente, risultano strategici per la Società agli interessi degli Azionisti, orientando nel contempo le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo.

La Società, infatti, ritiene che il suddetto Piano di Stock Grant costituisca uno strumento utile e idoneo a: (i) incentivare il personale della Società, favorendone la fidelizzazione attraverso l’attribuzione di azioni ordinarie della Società, condizione che, per natura, favorisce l’allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; (ii) legare la remunerazione delle risorse chiave e, in generale, dei dipendenti della Società, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati) all’effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società; e (iii) introdurre politiche di *retention* e di *attraction* volte a fidelizzare le risorse chiave e, in generale, i dipendenti, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), ad incentivare la loro permanenza nella Società nonché, eventualmente, ad attrarre nuove figure professionali, comprese quelle altamente qualificate.

(B) OGGETTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI STOCK GRANT

Il Piano ha per oggetto l’attribuzione gratuita di massimi n. 200.000 diritti a ricevere dalla Società, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie Intred (nel rapporto di 1:1) (i “**Diritti**”), la cui maturazione è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi, sia di *performance* che personali (“**Condizioni di Maturazione**”), nonché soggetta ai termini e alle condizioni del Piano di Stock Grant medesimo. I Diritti saranno attribuiti ai Beneficiari SG a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia.

A servizio del Piano saranno destinate massime n. 200.000 azioni ordinarie Intred (pari al numero massimo di Diritti disponibili) (le “**Azioni**”), rinvenienti, a discrezione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, da (i) un apposito aumento di capitale, in via scindibile, ai sensi dell’articolo 2349 del Codice Civile e/o (ii) eventuali azioni proprie detenute di volta in volta in portafoglio da Intred. A tal proposito, si precisa che la proposta relativa all’aumento di capitale sarà sottoposta all’esame e all’approvazione dell’Assemblea della Società, rispettivamente, quale secondo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

il Piano prevede che l’attribuzione dei Diritti potrà avvenire con le seguenti percentuali sull’intero ammontare dei Diritti attribuibili (le “**Tranche**”) e nei seguenti 3 periodi di attribuzione (i “**Periodi di Attribuzione**”):

- (i) n. 66.667 Diritti (la “**Prima Tranche**”), successivamente all’approvazione del Piano ed entro 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell’assemblea della Società (il “**Primo Periodo di Attribuzione**”);

- (ii) n. 66.667 Diritti (la “**Seconda Tranche**”), entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 da parte dell’assemblea della Società (il “**Secondo Periodo di Attribuzione**”); e
- (iii) n. 66.666 Diritti (la “**Terza Tranche**”), entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 da parte dell’assemblea della Società (il “**Terzo Periodo di Attribuzione**”).

I Diritti non attribuiti ai Beneficiari SG durante ciascuna Periodo di Attribuzione ovvero estinti per mancanza di avveramento delle Condizioni di Maturazione, potranno essere attribuiti nuovamente, a discrezione del Consiglio di amministrazione e con le stesse modalità e tempistiche di attribuzione previste per i residui Diritti, nei successivi Periodi di Attribuzione.

Per ciascuna Tranche dovranno essere conseguiti da ciascun Beneficiario SG gli obiettivi di *performance* e/o personali, annuali, predeterminati e misurabili, cui è subordinata la maturazione dei Diritti e quindi l’assegnazione delle relative Azioni. Detti obiettivi saranno determinati dal Consiglio di amministrazione, anche su indicazione dell’amministratore delegato, potendosi pertanto optare, con riferimento ad ogni singolo Beneficiario SG, per la determinazione di solo obiettivi di *performance*, di solo obiettivi personali ovvero anche di entrambi congiuntamente.

L’assegnazione di Azioni ai Beneficiari SG potrà avvenire subordinatamente al verificarsi, per ciascuno Periodo di Attribuzione, delle Condizioni di Maturazione.

Il Consiglio di amministrazione della Società provvederà alla verifica del rispetto della Condizioni di Maturazione per ogni Periodo di Attribuzione del Piano successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea della Società, rispettivamente: (i) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024; (ii) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025; e (iii) del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026. A valle dell’esito positivo della verifica, di volta in volta, dell’avveramento delle Condizioni di Maturazione (da effettuarsi entro 15 giorni dall’approvazione del relativo bilancio), il Consiglio di amministrazione comunicherà a ciascun Beneficiario la relativa assegnazione. Il Beneficiario dovrà accettare l’assegnazione delle Azioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione; ove tale accettazione non pervenga alla Società nel predetto termine, il diritto all’assegnazione delle Azioni si intenderà come rinunciato da parte del relativo Beneficiario

Pertanto, ciascun Periodo di Attribuzione prevedrà: (i) l’assegnazione gratuita ai Beneficiari SG di un certo numero di Diritti; (ii) un periodo di maturazione dei Diritti annuale; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* e/o degli obiettivi personali individuati al momento di attribuzione dei Diritti; e (iv) l’assegnazione delle Azioni ai Beneficiari SG non prima di 30 giorni dal ricevimento della lettera di avveramento delle condizioni da parte della Società.

Inoltre, è prevista la facoltà (ma non l’obbligo) in capo al Consiglio di amministrazione in determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali, di procedere ad una rettifica del rapporto di cambio tra Diritti e azioni ovvero ad un’assegnazione anticipata delle azioni ai Beneficiari SG. Tra tali ipotesi sono comprese quelle di: (i) perfezionamento di operazioni sul capitale della Società; (ii) perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti; e (iii) promozione di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente per oggetto le azioni della Società.

La competenza per l’attuazione del Piano spetterà al Consiglio di amministrazione dell’Emittente, il quale sarà incaricato a tal riguardo dall’Assemblea, anche per l’approvazione del relativo regolamento (il “**Regolamento**”) che dovrà essere in linea con le indicazioni contenute nella presente relazione illustrativa. Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre delegare tutti o parte dei propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi della Società.

Il Piano di Stock Grant, infine, essendo basato sull’assegnazione di azioni ordinarie rinvenienti da (i) un aumento di capitale e/o eventuali azioni proprie detenute di volta in volta in portafoglio da Intred da effettuarsi attingendo alle riserve disponibili della Società, avrà effetti diluitivi sul capitale sociale di Intred e sui suoi Azionisti.

(C) DESTINATARI DEL PIANO DI STOCK GRANT

Il Piano di Stock Grant è rivolto ai soggetti che al momento dell'attribuzione dei Diritti siano dipendenti della Società, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati). Come anticipato, l'individuazione dei Beneficiari SG sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una valutazione discrezionale fondata sulle finalità e sugli obiettivi del Piano di Stock Grant i come indicati al punto (A) che precede e, pertanto, tra i dipendenti della Società c.d. *key people* (ovvero i dirigenti e direttori generali (ove nominati) ed i lavoratori dipendenti che ricoprono ruoli e posizioni organizzative chiave per la Società).

Il Piano di Stock Grant i prevede, inoltre, quale condizione per l'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari SG, il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con la Società e disciplinerà i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*", secondo l'usuale prassi di tali tipologie di piani di incentivazione. Inoltre, il Consiglio di amministrazione manterrà il diritto, a sua completa discrezione, di procedere all'assegnazione delle Azioni anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

(D) DURATA DEL PIANO DI STOCK GRANT

Il Piano avrà durata pari a 3 esercizi sociali, ferma restando l'eventuale assegnazione delle Azioni corrispondenti ai Diritti relativi alla terza Tranche anche in un periodo successivo, comunque in linea con le previsioni del regolamento del Piano.

(E) TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

I Diritti sono personali, assegnati gratuitamente, non possono essere oggetto di trasferimento, a nessun titolo, se non *mortis causa* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia.

Il 50% delle Azioni che saranno di volta in volta assegnate ai singoli Beneficiari SG ai sensi del presente Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. "*lock-up*") della durata di 90 (*centoventi*) giorni a partire dalla data di assegnazione delle Azioni stesse. Inoltre, ai fini di evitare che si verifichino rilevanti impatti sul titolo Intred dovuto alle vendite delle Azioni ricevute dai singoli Beneficiari SG, gli stessi si impegneranno, mediante l'accettazione del Piano, a non cedere più del 25% delle Azioni ricevute ai sensi del presente Piano in ciascun differente giorno di borsa aperta, fatta comunque salva l'applicazione del diritto di intrasferibilità che precedono.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

delibera

- 1. di approvare l'adozione di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati) e concernente l'attribuzione del diritto di vedersi assegnare gratuitamente massime n. 200.000 azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto esposto in narrativa ed avente le caratteristiche dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con espressa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore – in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2024-2026", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il contenuto del regolamento del piano ed ogni sua*

modificazione/integrazione, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance e personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.

5. Incremento della riserva di utili denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant”, vincolata all’esecuzione di uno o più aumenti di capitale sociale a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l’altro, il “Piano di Stock Grant 2024-2026”. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto argomento posto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare l’incremento della riserva di utili denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant”, vincolata all’esecuzione di uno o più aumenti di capitale, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l’altro, il “Piano di Stock Grant 2024-2026”.

Si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all’esame dell’Assemblea Straordinaria (*cf.* secondo punto all’ordine del giorno) relativa all’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile a servizio del “Piano di Stock Grant 2024-2026”, da eseguirsi mediante l’utilizzo di una riserva di utili vincolata (l’**“Aumento di Capitale”**).

Si ricorda, inoltre, che il suddetto “Piano di Stock Grant 2024-2026” è oggetto di approvazione al quarto punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria che precede (o il **“Piano di Stock Grant”** o il **“Piano”**) e prevede l’attribuzione ai dipendenti della Società, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 200.000 azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance e/o personali. Ai sensi del suddetto Piano, dette azioni potranno essere reperite, a discrezione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, (a) dall’Aumento di Capitale e/o (b) da eventuali azioni proprie di volta in volta detenute dalla Società in portafoglio.

L’Aumento di Capitale proposto è in via scindibile, al servizio del “Piano di Stock Grant 2024-2026”, per un ammontare massimo di Euro 128.000 corrispondenti a massime n. 200.000 azioni ordinarie della Società (e per tanto per un importo, da imputarsi integralmente a capitale sociale pari ad Euro 0,64 per azione), da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più *tranche*, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.

Al riguardo il Consiglio di amministrazione dà atto che, alla data del 31 dicembre 2023, la suddetta riserva ammonta ad Euro 44.097.

Ai fini dell’Aumento di Capitale è necessario provvedere fin d’ora ad incrementare tale riserva di utili vincolata denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant”, per un importo di Euro 128.000, da prelevarsi da una preesistente riserva che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella “Riserva Straordinaria”. In proposito il Consiglio di amministrazione dà atto che, alla data del 31 dicembre 2023, l’ammontare della “Riserva Straordinaria” è pari ad Euro 31.025.119 e che la consistenza patrimoniale della Società è tale da non intaccare la suddetta Riserva Straordinaria.

Ad incremento avvenuto l’ammontare della riserva sarà pari a Euro 172.097.

Di conseguenza:

- in virtù della delibera assembleare straordinaria in proposta si provvederà ad incrementare la “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant” decrementando di Euro 128.000 la “Riserva Straordinaria”;
- la “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant” sarà vincolata all’esecuzione di uno o più aumenti di capitale, incluso l’Aumento di Capitale oggetto di approvazione al secondo punto all’ordine del giorno di Parte Straordinaria, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l’altro, il *Piano di Stock Grant 2024-2026*;

- alla data di assegnazioni delle azioni del piano di *stock grant*, nei termini e alle modalità delineate dal “Piano di Stock Grant 2024-2026”, si provvederà di volta in volta, in conformità con l'apposita delibera consiliare di assegnazione delle azioni, ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni che verranno effettivamente emesse, decrementando dello stesso ammontare la “*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*”.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –

“L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

delibera

1. *di provvedere fin d'ora ad incrementare la riserva di utili vincolata all'esecuzione di uno o più aumenti di capitale, incluso l'Aumento di Capitale di cui al secondo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'odierna riunione assembleare, denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant” a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria tra cui, tra l'altro, il “Piano di Stock Grant 2024-2026”, per un importo di Euro 128.000, da prelevarsi da una preesistente riserva individuata nella “Riserva Straordinaria”;*
2. *di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, con espressa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore – in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione della presente delibera.*

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di modifica degli articoli 6 (“Trasferimento e negoziabilità delle azioni”), 15 (“Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori”), 18 (“Delibere del consiglio di amministrazione”), 21 (“Collegio sindacale”), 24 (“Convocazioni assembleari”), 25 (“intervento all’assemblea”), 27 (“Deleghe”) e 29 (“Svolgimento dei lavori assembleari”) del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento all’ordine del giorno della Parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all’approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

Motivazioni delle proposte di modifica statutaria

Vista la convocazione dell’Assemblea della Società in sede straordinaria, al fine di approvare le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento dello Statuto Sociale alle recenti modifiche normative intervenute (es. in materia di emittenti titoli diffusi e in materia di intervento e rappresentanza in assemblea di cui al DDL Capitali di cui *infra*), il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione per procedere alla revisione e all’integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto Sociale dell’Emittente le cui proposte di modifica riguardano principalmente la rideterminazione del numero degli Amministratori in carica, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più nell’aggiornamento dei mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e degli organi sociali, eliminando l’esplicito riferimento al *fax* e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di amministrazione intende sottoporre all’analisi e alla valutazione dell’Assemblea le seguenti modifiche:

- Articolo 6 (limitatamente al Paragrafo 6.2): la proposta di modifica del comma 2 dell’articolo 6 tiene conto dei, e in parte anticipa i contenuti del disegno di legge "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (DDL Capitali), da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 e la cui entrata in vigore è prevista il 27 marzo 2024, il quale prevede, *inter alia*, la riforma dell’intera disciplina degli emittenti titoli diffusi attraverso la sostanziale eliminazione dal TUF di tale categoria (a seguito dell’abrogazione dell’art. 116 TUF) e la conseguente rimozione di una serie di obblighi che, attualmente, si applicano alle società con titoli diffusi, la cui definizione viene spostata e rimodulata attraverso l’introduzione, nel Codice Civile, del nuovo art. 2325-*ter* (rubricato "*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*"), inserito dopo l’art. 2325-*bis* cod. civ..
- Articolo 15 (limitatamente al Paragrafo 15.1): la proposta di modifica al comma 1 dell’articolo 15 è resa necessaria per incrementare il numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 9 a 11, al fine di concedere maggiore flessibilità all’assemblea nella determinazione del numero dei consiglieri, anche considerando la crescita della Società nel tempo e la complessità della relativa attività nonché nella volontà di integrare il Consiglio di competenze e funzioni in materia di sostenibilità in aderenza alla crescente attenzione e impegno dedicato dalla Società a temi e obiettivi di sostenibilità.
- Articolo 18: la proposta di modifica al comma 1 dell’articolo 18 è finalizzata a recepire la potenziale tenuta delle riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. La modifica proposta al comma 2 si rende invece opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione, eliminando l’esplicito riferimento al *fax* e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso. Le modifiche al comma 4 introducono la specificazione che le riunioni consiliari possono tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione e prevede l’eliminazione, in caso di tenuta di riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, quale luogo della riunione consiliare quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente (il requisito della co-presenza non

è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa elasticità prevista per le riunioni assembleari, introdotta inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, è stata, nel prosieguo, estesa dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto. Infine, avuto riguardo al comma 8, si propone l'indicazione, tra i soggetti competenti a redigere i verbali, del Notaio.

- Articolo 21 (limitatamente al Paragrafo 21.5): la modifica si è resa opportuna al fine di coordinare i testi a seguito della proposta di introdurre nel precedente comma 4 dell'art. 18 della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- Articolo 24: la proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 24 è resa necessaria per coordinare i testi in considerazione della proposta di introduzione –nel successivo articolo 29, comma 4– della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza. La modifica proposta al comma 4 introduce la specificazione che, laddove l'assemblea si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, il relativo avviso di convocazione non dovrà specificare il luogo dell'adunanza. La modifica proposta al comma 5 si rende invece opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea, eliminando l'esplicito riferimento al fax e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso. La modifica proposta al comma 8 prevede talune riformulazioni nonché l'eliminazione della previsione che individuava, in caso di riunioni tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione, quale luogo della riunione consiliare quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente. Quest'ultima proposta si giustifica per le medesime ragioni indicate nel commento del comma 4 dell'art. 18.
- Articolo 25: la proposta di modifica di cui al comma 1 dell'articolo 25 si è resa opportuna per eliminare un refuso. La proposta di modifica del comma 3 all'articolo 25 è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea (il Rappresentante Designato) e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore vigenti* – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma 4 di nuova introduzione, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore vigenti* – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Anche tali proposte di modifica tengono conto dei, e in parte anticipa i contenuti DDL Capitali, il quale contempla, *inter alia*, la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni.
- Articolo 27 (limitatamente al Paragrafo 27.1): la proposta di modifica è resa opportuna al fine di coordinare i testi, a seguito dell'inserimento della previsione del Rappresentante Designato al comma 3 dell'articolo 25.
- Articolo 29 (limitatamente al Paragrafo 29.1): La proposta di modifica al comma 2 all'articolo 29 introduce la specificazione della possibilità di tenere le riunioni assembleari anche unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

(A) Modifiche STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO

Di seguito si riporta il testo degli articoli 6 (limitatamente al Paragrafo 6.2), 15 (limitatamente al Paragrafo 15.1), 18, 21 (limitatamente al Paragrafo 21.5), 24, 25, 27 (limitatamente al Paragrafo 27.1) e 29 (limitatamente al Paragrafo 29.1) unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai seguenti Articoli e/o Paragrafi dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
Articolo 6) – Trasferimento e negoziabilità delle azioni	Articolo 6) – Trasferimento e negoziabilità delle azioni
<p>6.1 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p>	INVARIATO
<p>6.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.</p>	<p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF di volta in volta applicabili nei confronti delle Società con azioni diffuse.</p>
Articolo 15) – Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori	Articolo 15) – Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori
<p>15.1 L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove).</p>	<p>15.1 L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) 11 (undici).</p>
Articolo 18) – Delibere del consiglio di amministrazione	Articolo 18) – Delibere del consiglio di amministrazione
<p>18.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.</p>	<p>18.1 Il consiglio si riunisce (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.</p>
<p>18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.</p>	<p>18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione scritta da inviare lettera da spedire mediante fax, telegramma e via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione o, nei Nei Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.</p>
<p>18.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).</p>	INVARIATO

<p>18.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano</p>	<p>18.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.In tal caso è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano</p>
<p>18.5 Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>18.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente, se nominato, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>18.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>18.8 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p>	<p>18.8 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio</p>
<p>Articolo 21) – Collegio sindacale</p>	<p>Articolo 21) – Collegio sindacale</p>
<p>21.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta</p>	<p>21.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta</p>

dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.4 del presente statuto.	dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione con l'ausilio di mezzi telematici , nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.4 del presente statuto.
Articolo 24) – Convocazioni assembleari	Articolo 24) – Convocazioni assembleari
24.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società	INVARIATO
24.2. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea).	24.2. L'assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 4 del presente Statuto , nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea).
24.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	INVARIATO
24.4. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.	24.4. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) nonché luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica ; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
24.5 L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano di tiratura nazionale, quali a titolo esemplificativo, "Il Sole 24 Ore": "Milano Finanza" oppure "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione. Qualora e sino a che la Società non abbia azioni ammesse alle negoziazioni su <i>Euronext Growth Milan</i> ovvero non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in tale ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di	24.5 L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano di tiratura nazionale, quali a titolo esemplificativo, "Il Sole 24 Ore": "Milano Finanza" oppure "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione. Qualora e sino a che la Società non abbia azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ovvero non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in tale ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di

<p>ritorno, fax, telegramma o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento</p>	<p>ritorno, fax, telegramma e anche via posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.</p>
<p>24.8 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. <p>In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p>	<p>24.8 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. <p>In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene caso di tenuta la della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p>
<p>Articolo 25) – Intervento all’assemblea</p>	<p>Articolo 25) – Intervento all’assemblea</p>
<p>25.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora sia venga effettuata l'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta ai soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione</p>	<p>25.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora sia venga effettuata l'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta ai soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione</p>

<p>rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p>	<p>rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p>
<p>25.2. E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>25.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>25.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>
<p>[non previsto]</p>	<p>25.4. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano</p>

	l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
25.4. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.	25.5. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.
Articolo 27) – Deleghe	Articolo 27) – Deleghe
27.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.	27.1. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 25, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
Articolo 29) – Svolgimento dei lavori assembleari	Articolo 29) – Svolgimento dei lavori assembleari
29.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	INVARIATO
29.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.	29.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
29.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, nei casi previsti dalla legge.	Invariato

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –

“L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 6 (“Trasferimento e negoziabilità delle azioni”), 15 (“Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori”), 18 (“Delibere del consiglio di amministrazione”), 21 (“Collegio sindacale”), 24 (“Convocazioni assembleari”), 25 (“intervento all’assemblea”), 27 (“Deleghe”) e 29 (“Svolgimento dei lavori assembleari”) del vigente Statuto Sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore –, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”*

2. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 128.000, mediante l'emissione di massime n. 200.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del "Piano di Stock Grant 2024 – 2026". Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione di un aumento di capitale, in via scindibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 del Codice Civile (l'**"Aumento di Capitale"**) a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", avente ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), del diritto di ricevere, all'avverarsi di determinate condizioni previste dal piano stesso, l'assegnazione sempre gratuita di massime n. 200.000 azioni ordinarie di Intred. Ai sensi del suddetto piano, dette azioni potranno essere reperite, a discrezione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, (a) dall'Aumento di Capitale e/o (b) da eventuali azioni proprie di volta in volta detenute dalla Società in portafoglio.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 18 marzo 2024, ha approvato la proposta sottoposta all'odierna Assemblea in Sede Straordinaria volta all'approvazione dell'Aumento di Capitale, da effettuarsi in via scindibile, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve disponibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 128.000 corrispondenti a massime n. 200.000 azioni ordinarie dell'Emittente, senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, da destinarsi al servizio del suddetto Piano di Stock Grant da emettersi a cura del Consiglio di Amministrazione in più *tranche*, nei termini e alle condizioni previste dai piani.

A tal riguardo, si ricorda che la proposta di approvazione del Piano di Stock Grant sarà sottoposta all'approvazione di codesta Assemblea al quarto punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

(A) MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Grant, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita, ai dipendenti individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nel piano stesso, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), di azioni ordinarie Intred e, pertanto, è subordinata all'approvazione del predetto Piano di Stock Grant da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Il Piano di Stock Grant si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dall'Emittente per fornire una retribuzione aggiuntiva / premio alle risorse aziendali chiave attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni Intred, possono svolgere una funzione incentivante e fidelizzante delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato. Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

(B) MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Aumento di Capitale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, avverrà mediante l'utilizzo di una riserva di utili, vincolata all'Aumento di Capitale, denominata "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*" già precedentemente integrata a valere sulla "*Riserva Straordinaria*" come risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e oggetto di deliberazione dell'odierna Assemblea al quinto punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria. Tale riserva, così come integrata, ammonta ad Euro 172.097.

Il Consiglio di amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant. Le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale saranno pertanto assegnate ai Beneficiari SG, con riferimento a ciascuna delle Tranche del Piano, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di

amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di performance e/o personali con riferimento a ciascun Beneficiario SG. In particolare, le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno assegnate durante i seguenti periodi di assegnazione: (i) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2024; (ii) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2025; e (iii) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2026.

Inoltre, il diritto a vedersi assegnate le azioni da parte dei Beneficiari SG, ai sensi del Piano, è subordinata: (i) al mantenimento del rapporto di lavoro con l'Emittente; e (ii) al raggiungimento degli obiettivi, di performance o personali, di volta in volta individuati, per ogni singolo Beneficiario SG, dal Consiglio di amministrazione ovvero, se a ciò delegato, dall'amministratore delegato.

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Grant, siano emesse tutte le massime n. 200.000 azioni ordinarie dell'Emittente oggetto dell'Aumento di Capitale, le azioni di nuova emissione saranno pari all'1,26% del capitale sociale dell'Emittente così come aumentato (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'Aumento di Capitale connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata maturazione di tutti i Diritti entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Grant, il capitale aumenterà di un importo pari alle assegnazioni effettuate.

(C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno assegnate gratuitamente ai Beneficiari SG. Si segnala che l'ammontare della quota di "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant" da destinare alla copertura del presente Aumento di Capitale sarà pari ad Euro 0,64 per ciascuna azione di nuova emissione. Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'Aumento di Capitale, si procederà all'aumento del capitale sociale nominale per l'importo di Euro 0,64 per ciascuna azione oggetto di emissione, sostanzialmente in linea con l'attuale parità contabile delle azioni ordinarie in circolazione.

(D) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile, ovvero su altro mercato regolamentato o sistema di negoziazione europeo sul quale le azioni ordinarie dell'Emittente saranno negoziate al momento della relativa emissione.

(E) CONSEQUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Per effetto dell'approvazione dell'Aumento di Capitale sarà necessario integrare l'Articolo 5 del vigente Statuto Sociale della Società con l'aggiunta del seguente nuovo Paragrafo 5.9:

"5.9. L'assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall'assemblea ordinaria in pari data."

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione

delibera

1. *di aumentare il capitale sociale e, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile e dell’art. 5 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, per massimi Euro 128.000, corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024-2026” destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l’utilizzo, per l’importo sopraindicato, di una parte corrispondente della “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant”, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;*
2. *di inserire nell’articolo 5 del vigente statuto sociale il seguente nuovo Paragrafo 5.9:*
3. *“5.9. L’assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000, mediante l’utilizzo della riserva di utili vincolata denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant”, corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024-2026” destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal “Piano di Stock Grant 2024-2026”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all’art. 5 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l’ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile.”*



Brescia, 3 aprile 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato**
(f.to Daniele Peli)